

COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Del 30.03.2023	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000 E AUTORIZZAZIONE DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE E BONARIA POSIZIONE DEBITORIA. CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE. CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
---	---

L'anno Duemilaventitre, il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **18:10 e segg.**, nella Casa comunale.

Alla **I** convocazione in sessione **ORDINARIA** partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge

Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) DOMINO PIETRO	X		9) FONTANA SALVATORE	X	
2) BLANDO MARILYN	X		10) LO CASCIO VINCENZO	X	
3) MORICI MARIA LUISA	X		11) MARTORANA MARCO	X	
4) CICALA ELENA		X	12) MARTORANA PAOLO FRANCESCO	X	
5) MONTI MARIANNA	X		13) CURVATO MARIA	X	
6) MARTORANA GIOACCHINO	X		14) GUGLIELMO FABIANA		X
7) LO CASCIO MARCO	X		15) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA		X
8) DI NOTO ORIANA		X	16) BISCONTI SALVATORE	X	

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Presenti 12

Assesnti 4

Si dà atto della sussistenza del numero legale

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Letizia Careri

La seduta è pubblica.

PRESENTI 12

ASSENTI 4 (Cons. Guglielmo Fabiana – Cons. Martorana Giuseppa Maria Gabriella – Cons. Cicala Elena – Cons. Di Noto Oriana)

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, l'Assessore Lanza, l'Assessore Saverino e l'Assessore Cuccio.

Il Presidente apre il quarto punto all'ordine del giorno a oggetto - "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e autorizzazione definizione stragiudiziale e bonaria posizione debitoria. Creditore Cooperativa Sociale Nuova Generazione. Corrispettivo per prestazioni socio-assistenziali. .

Il Sindaco fa presente che sono state avviate interlocuzioni con il legale di controparte per una definizione bonaria della pendenza debitoria gravante sull'Ente, priva di precedente impegno di spesa e che pertanto viene sottoposto all'esame e approvazione del Consiglio comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio e l'approvazione dell'accordo stragiudiziale che prevede il pagamento bonario e in un'unica soluzione in favore della Cooperativa sociale dell'importo omnicomprensivo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00), di cui euro 77.900,00 per sorte ed euro 4.100,00 a titolo di Iva a titolo di corrispettivi per espletamento servizi socio-assistenziali. Precisa che l'importo originariamente richiesto dalla cooperativa ammontava a circa euro 104.000,00, oltre interessi. Ritiene quindi che il risultato ottenuto, a seguito di trattativa, costituisca un grande successo.

Il Presidente precisa che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione.

Il Consigliere Monti dà atto che la commissione consiliare competente, di cui è presidente, ha espresso parere favorevole.

Il Consigliere P.F. Martorana esorta l'Amministrazione a velocizzare tutte le pratiche che riguardano i debiti fuori bilancio, considerati gli stanziamenti ingenti previsti nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'Assessore Lanza fa un plauso al Sindaco per il risultato ottenuto, facendo presente che si tratta di debiti risalenti alla annualità 2019. Riuscire a ridurre già la sorte principale ed escludere gli interessi è un ottimo risultato. Accoglie l'invito del Consigliere Martorana circa la necessità di definire gli altri debiti fuori bilancio, per quanto possibile, atteso che le risorse stanziare in bilancio per l'annualità 2023 sono inferiori a quelle previste per l'annualità precedente.

Il Consigliere P.F. Martorana ricorda che la precedente Amministrazione ha stanziato nell'ipotesi di bilancio per il finanziamento dei debiti fuori bilancio la somma di euro 900.000,00.

L'Assessore Lanza evidenzia che detto stanziamento si riferisce all'annualità 2022 e che non è più utilizzabile, essendo andato in economia. Assicura che l'Amministrazione farà il possibile per riconoscere i debiti fuori bilancio nell'anno corrente.

Il Presidente sottolinea l'estrema complessità delle attività istruttorie funzionali al procedimento di riconoscimento del debito, dovendo essere svolte una serie di verifiche su attività risalenti nel tempo.

Il Segretario Generale precisa che, ai fini del riconoscimento, è stata redatta dal Responsabile del Settore competente specifica relazione istruttoria, in allegato, in cui si dà atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi nell'importo proposto a definizione stragiudiziale della vicenda.

Sentiti gli interventi, **il Presidente** mette in votazione la proposta in esame.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 12 presenti – n. 4 assenti Cons. Guglielmo Fabiana – Cons. Martorana Giuseppa Maria Gabriella – Cons. Cicala Elena – Cons. Di Noto Oriana) e votanti:

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto - "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e autorizzazione definizione stragiudiziale e bonaria posizione debitoria. Creditore Cooperativa Sociale Nuova Generazione. Corrispettivo per prestazioni socio-assistenziali".

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la richiesta di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 12 presenti – n. 4 assenti Cons. Guglielmo Fabiana – Cons. Martorana Giuseppa Maria Gabriella – Cons. Cicala Elena – Cons. Di Noto Oriana) e votanti:

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Terminate le votazioni, **il Presidente** dichiara la chiusura la chiusura del punto.

UFF. RAGIONERIA
PROT. n. 4186 del

02 MAR 2023



COMUNE DI FICARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

VI SETTORE – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. n. **4128 del 01/03/2023**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE **G.C.**

Il Responsabile del Settore VI formula la seguente proposta di deliberazione consiliare ad oggetto:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000 E AUTORIZZAZIONE DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE E BONARIA POSIZIONE DEBITORIA. CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE. CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

attestando di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

Premesso che:

- Con nota prot. n. 19167 del 21.09.2021 l'Avv. Fabio Valguarnera formulava atto di diffida e costituzione in mora, in nome e per conto della Cooperativa Sociale Nuova Generazione, per il pagamento di una serie di corrispettivi per prestazioni di servizio socio-assistenziali per un importo complessivo di euro 60.572,51;
- L'Ente provvedeva alla corresponsione di detti compensi ad eccezione di quelli di cui alle fatture nn. 159/187 del 2020 di importo, rispettivamente, di euro 744,85 Iva compresa e di euro 675,60 Iva compresa relative al servizio igienico personale ad alunni diversamente abili a.s. 2019/2020 effettuato presso l'Istituto Comprensivo Livatino del Comune di Ficcarazzi periodo febbraio/marzo 2020 e alla fattura n. 596 del 2019 relativa al servizio di accoglienza in struttura di "donna in difficoltà" di importo di euro 11.197,20 Iva compresa per il periodo 14/03/2019 – 01/09/2019, per un importo complessivo di euro **12.651,43**, attesa la necessità di attivare, ai fini del pagamento, il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n.267/2000;
- Con successiva nota prot. n. 12930 del 29.06.2022, detto legale indirizzava ai funzionari ordinanti la spesa diffida relativa al pagamento dell'importo complessivo di **euro 92.033,91**, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivi per la fornitura del servizio di accoglienza di due minori residenti nel territorio del Comune di Ficcarazzi per il periodo anno 2019 e dal 1/05/2020 al 10/12/2020.

Dato atto che, con riferimento alle superiori diffide, il Segretario Generale con due distinte note (nota prot. n. 19469 del 23.09.2021 - nota prot. n. 12616 del 24.06.2022) rimetteva al Settore competente la verifica della debenza dei crediti azionati e dei relativi requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, invitando, nell'ottica di prevenire azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente e di non aggravare la posizione debitoria, a porre in essere tutte le azioni e ad adottare i provvedimenti funzionali al

pagamento spontaneo di quanto dovuto, anche previa verifica dell'eventuale disponibilità della controparte a definizioni bonarie della posizione debitoria, e a indicare le ragioni dell'insorgenza del debito, al fine di valutare eventuali responsabilità a riguardo.

Rilevato che, sulla base di quanto rappresentato dal Responsabile del Settore competente nella relazione allegata alla presente proposta (**All.1**), i predetti corrispettivi sono conseguenti all'erogazione e attuazione da parte della Cooperativa sociale Nuova Generazione dei servizi predetti e il debito risulta certo, liquido ed esigibile nell'ammontare quantificato da parte creditrice (euro 104.685,33 IVA compresa)

Rilevato, sotto il profilo contabile, che l'importo richiesto non è stato oggetto di preventivo impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. n.267/2000.

Dato atto che questo Ente, al fine di non aggravare la posizione debitoria in conseguenza di un'eventuale azione giudiziaria e tenuto conto delle difficoltà liquidatorie connesse allo stato di dissesto finanziario, nell'ottica di una composizione bonaria che consentisse il perseguimento di un risparmio di spesa, ha avviato con l'avvocato di controparte un'interlocuzione diretta alla composizione amichevole della vicenda.

Richiamata, a riguardo la nota prot. n. 1829 del 30/01/2023, con cui l'Ente ha formulato una proposta di definizione stragiudiziale, che prevede il pagamento bonario e in un'unica soluzione in favore della Cooperativa sociale dell'importo omnicomprensivo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00), di cui euro 77.900,00 per sorte ed euro 4.100,00 a titolo di Iva, a totale e definitiva tacitazione di ogni diritto, ragione e/o pretesa economica derivante dall'esecuzione delle prestazioni di servizio in questione.

Preso atto dell'accettazione della suddetta proposta, formalizzata con nota acquisita al protocollo comunale n. 2330 del 06/02/2023, sottoscritta dal patrocinatore, con rinuncia espressa a parte della sorte capitale (per euro 21.800,32) del credito azionato, agli interessi, alle spese e ad ogni diritto, ragione e/o pretesa economica conseguente.

Ritenuto che il debito, anche se oggetto di composizione bonaria, trova la sua origine in una obbligazione giuridica in relazione alla quale non si è proceduto preventivamente ad impegnare la spesa conformemente alle regole giuscontabili che presidono alla correttezza dell'iter procedimentale.

Ritenuto, pertanto, che lo stesso sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.267/2000.

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, secondo cui, nel caso di debiti fuori bilancio rientranti, come nella specie, nella tipologia di cui alla lett. e) dell'art. 194 del Tuel, l'organo consiliare deve accertare con delibera motivata sia l'utilità del bene o del servizio sia l'arricchimento che l'attività ha comportato per l'ente, specificando che la regolarizzazione a posteriori non è automatica poiché viene demandata al Consiglio una valutazione discrezionale sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.

Vista e richiamata la Relazione della Responsabile del Settore VI, prot. n. 4043 del 28/02/2023, avente ad oggetto "Relazione istruttoria riconoscimento debito fuori bilancio derivante da acquisizione di servizi" (**All.1**).

Preso atto che nella predetta relazione viene accertato l'effettivo svolgimento, per conto e nell'interesse dell'Ente e da parte della Cooperativa sociale Nuova Generazione, della prestazione di servizi socio-assistenziali cui si riferiscono i crediti azionati.

Dato atto che, in base a quanto ivi rappresentato, l'esecuzione dei descritti servizi ha determinato un'utilità pubblica ed un vantaggio economico corrispondente agli interessi istituzionali di questa Amministrazione, per le ragioni ivi indicate.

Preso atto della quantificazione dell'arricchimento conseguito dall'Ente in relazione all'espletamento di dette prestazioni.

Preso atto, inoltre, di quanto rappresentato in detta Relazione dall'attuale Responsabile del Settore competente in merito alle ragioni di insorgenza dei debiti de quo, nonché delle motivazioni per le quali non si è proceduto all'assunzione di impegno di spesa.

Dato atto che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi nell'importo proposto a definizione stragiudiziale della vicenda, in quanto, secondo quanto risultante dalla predetta relazione:

- il debito risulta certo, liquido ed esigibile
- le prestazioni rese costituiscono acquisizione di servizi di utilità per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- le prestazioni hanno comportato un arricchimento dell'Ente;
- il debito oggetto di riconoscimento risulta essere contenuto rispetto alla pretesa avanzata e inferiore rispetto all'arricchimento conseguito dall'Ente;
- il debito oggetto di riconoscimento non comprende interessi e spese legali;
- il riconoscimento evita di esporre l'ente a maggiori e ulteriori spese e oneri conseguenti a ulteriori ritardi nel pagamento.

Ritenuto che costituisce interesse pubblico provvedere alla tempestiva corresponsione dell'importo concordato, nell'ottica di prevenire il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente derivanti dal mancato o da ulteriore ritardo nel pagamento del debito, scongiurare il rischio di maggiori pregiudizi economici, conseguendo una riduzione del credito per sorte e la remissione degli interessi ed eventuali spese.

Rilevato che la composizione bonaria della vicenda non solo previene un aggravio di oneri conseguente all'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie ed esecutive e alla maturazione di ulteriori interessi legali ma consente altresì all'Ente di beneficiare di una riduzione degli oneri economici a carico delle finanze pubbliche.

Dato atto che la somma di denaro da riconoscere come debito fuori bilancio, alla luce del prospettato accordo bonario, ammonta a complessivi e omnicomprensivi € 82.000,00 (ottantaduemila/00), di cui euro 77.900,00 per sorte ed euro 4.100,00 a titolo di Iva.

Dato atto che la suddetta spesa trova integrale copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019/2023, annualità 2023, Missione 01, Prog. 02, Piano dei conti U.1.10.99.99.999, Cap. 1561, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30.06.2022.

Ritenuto, per le motivazioni sopra spiegate, sussistente l'interesse pubblico dell'Ente a comporre in via stragiudiziale la vicenda de quo, mediante il pagamento in favore della Nuova Generazione Cooperativa Sociale C. F. 02732380825 - con sede in Via Mattarella SNC Trabia 90019 - Palermo, della somma omnicomprensiva di € 77.900,00, oltre Iva, a completa e definitiva tacitazione del credito azionato con atti di diffida prot. n. 19167 del 21.09.2021 e n. 12930 del 29.06.2022 e di ogni diritto, ragione e/o pretesa economica derivante dall'esecuzione delle suddette prestazioni di servizio sopra indicate, approvando la rinuncia del creditore a parte della sorte capitale, interessi e spese.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 comma 1, e all'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore VI in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Ritenuto di dover trasmettere la presente proposta deliberativa all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria per l'acquisizione del relativo parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.6, D.Lgs. n.267/2000.

Visti, altresì:

- l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente nella Regione siciliana;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D. Lgs 165/2001;
- la L. 241/90 e ss.mm. e ii.
- Il D. Lgs. 33/2013 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- la L.R. n. 30/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

PROPONE

1. **Di disporre**, per le motivazioni in premessa esplicitate e sulla base degli esiti della relazione istruttoria del Responsabile del Settore VI (**All.1**), il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, per un ammontare complessivo di € 82.000,00 (ottantaduemila/00), di cui euro 77.900,00 a titolo di corrispettivo conseguente all'espletamento, nell'interesse dell'Ente e da parte della Nuova Generazione Cooperativa Sociale C. F. 02732380825 - con sede in Via Mattarella SNC Trabia 90019 - Palermo, del servizio igienico personale ad alunni diversamente abili a.s. 2019/2020 effettuato presso l'Istituto Comprensivo Livatino del Comune di Ficarazzi periodo febbraio/marzo 2020 (fatture nn. 159/187 del 2020), del servizio di accoglienza in struttura di "donna in difficoltà" per il periodo 14/03/2019 - 01/09/2019 (fattura n. 596 del 2019) e del servizio di inserimento di n. 2 minori, periodo anno 2019 e dal 1/05/2020 al 10/12/2020, in struttura residenziale di pertinenza di detta Cooperativa, disposta con Decreto del Tribunale dei Minori di Palermo, con decreto n. 937/18 V.G. cron. 4473/2018, del 17/04/2018, depositato il 24/04/2018 (fatture pro forma del 31/12/2020).
2. **Di approvare**, per le ragioni di vantaggio e convenienza indicate in parte narrativa, a definizione stragiudiziale e bonaria della posizione debitoria di cui alle fatture indicate al punto 1), la rinuncia al maggior importo del credito azionato, interessi e spese formulata dall'Avv. Valguarnera, in nome e per conto della Nuova Generazione, con nota prot. n. 2330 del 06/02/2023 e di disporre conseguentemente che il Comune provveda, in un'unica soluzione, al pagamento in favore di detta Cooperativa della somma onnicomprensiva di € 77.900,00, a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni diritto, ragione e/o pretesa economica, diretta indiretta, presente e futura, conseguente all'esecuzione di detti servizi.
3. **Di dare atto** che la spesa di cui al presente provvedimento trova integrale copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019/2023, annualità 2023, Missione 01, Prog. 02, Piano dei conti U.1.10.99.99.999, Cap. 1561, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30.06.2022.
4. **Di rimettere** l'esecuzione del presente deliberato al Responsabile del Settore VI, autorizzandolo alla predisposizione e sottoscrizione dell'accordo di composizione stragiudiziale, nonché all'adozione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione, previa acquisizione delle fatture relative al servizio di ricovero minori.
5. **Di incaricare** la Segreteria della trasmissione del presente atto all'Avv. Fabio Valguarnera.
6. **Di trasmettere** copia della successiva deliberazione, ai sensi dell'art.23, comma 5, L. n. 289/2002, alla Procura della Corte dei Conti Regione Sicilia e alla sezione di controllo della Corte dei Conti Sicilia.

7. **Di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo pretorio on-line e nella pertinente sezione "Amministrazione trasparente" del Comune, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.
8. **Di dichiarare**, con separata votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, attesa l'urgenza di evitare l'istaurarsi di un contenzioso con l'aggravio di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Ficarazzi, 01/03/2023

Il Responsabile del Settore VI
Geom. Giovanni Morana



Allegati:

- 1) Relazione istruttoria riconoscimento debito fuori bilancio derivante da acquisizione di servizi prot. n. 4043 del 28/02/2023;
- 2) Parere regolarità tecnica e contabile

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL. RECEPITO DALLA L.R. N. 30 DEL 23.12.2000:

Il responsabile del Settore VI esprime il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Ficarazzi 01/03/2023

Il Responsabile del VI Settore
(Geom. Giovanni Morana)




Il responsabile del Settore II esprime il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Ficarazzi 01/03/2023

Il Responsabile del II Settore - Finanziario
(Dott. Salvatore Greto)





COMUNE DI FICCARAZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE VI

Prot. n. 4043

Ficcarazzi, 28/02/2023

RELAZIONE ISTRUTTORIA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ACQUISIZIONE DI SERVIZI

(art. 194 comma 1 lettera e) del Decreto legislativo n. 267/2000)

Oggetto:

Pagamento fornitura servizio assistenza igienico personale ad alunni diversamente abili a.s. 2019/2020 effettuato presso l'Istituto Comprensivo del Comune di Ficcarazzi periodo febbraio/marzo 2020 (n. 2 fatture 159/187) – pagamento servizio di accoglienza in struttura “donne in difficoltà” periodo 14/03/2019 – 01/09/2019 - pagamento servizio di inserimento di n. 2 minori in struttura residenziale anno 2019 e dal 1/05/2020 al 10/12/2020.

Creditore:

Nuova Generazione Cooperativa Sociale C. F. 02732380825 - con sede in Via Mattarella SNC Trabia 90019 - Palermo

Descrizione e ragioni mancata assunzione impegno di spesa:

(Servizio igienico personale alunni disabili/servizio accoglienza in struttura in favore di donne in difficoltà)

In data 21.09.2021 prot. 19167, l'Avv. Fabio Valguarnera trasmetteva in nome e per conto della Cooperativa Sociale Nuova Generazione nota di costituzione in mora e diffida al pagamento nei confronti dell'Ente di una serie di fatture per prestazioni di servizio per un importo complessivo di euro 60.572,51.

Su disposizione del Segretario Generale (nota prot. n. 19469 del 23.09.2021), il Responsabile del Settore V, che aveva acquisito la titolarità dei servizi sociali in data 1.09.2021, ha proceduto alle necessarie verifiche circa la debenza del debito (an e quantum) e la sussistenza del relativo impegno di spesa.

Da accertamenti effettuati sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio è emerso che i predetti corrispettivi erano conseguenti all'erogazione di vari servizi affidati a detta Cooperativa afferenti a diverse annualità. In data 01.10.2020 con determinazione n. 67 del 01.10.2021 detto Responsabile di Settore liquidava le fatture insolute relative ai servizi espletati coperti da impegno di spesa. Successivamente trasmetteva al legale di controparte nota n. 21001 dell'11.10.2021, nella quale si dava contezza di quanto liquidato e della necessità di seguire un percorso amministrativo diverso per il

pagamento delle spese di cui alle due fatture (nn. 159/187 del 2020 importo euro 744,85 Iva compresa ed euro 675,60 Iva compresa) relative al servizio igienico personale ad alunni diversamente abili a.s. 2019/2020 effettuato presso l'Istituto Comprensivo Livatino del Comune di Ficarazzi periodo febbraio/marzo 2020 e alla fattura n. 596 del 2019 relativa al servizio di accoglienza in struttura di "donna in difficoltà" (importo euro 11.197,20 Iva compresa) periodo 14/03/2019 – 01/09/2019. Infatti veniva accertato e risulta in questa sede confermato che l'importo dovuto, per complessivi euro **12.651,43**, non è stato oggetto di preventivo impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. n.267/2000 e pertanto, ai fini del pagamento, risulta necessaria l'attivazione di un procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n.267/2000.

In merito al debito di cui alle fatture nn. 159/187 del 2020, si rappresenta che il servizio di assistenza igienico personale per alunni diversamente abili a.s. 2019/2020 per la durata di n. 4 mesi (sett-dic. 2019 = 70 gg) veniva affidato a detta Cooperativa con determina n. 388/2019 del Settore III, allora responsabile della gestione del servizio, con contestuale relativo impegno di spesa. A seguito di delibera di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2020, resasi necessaria per garantire agli alunni disabili la fruizione di detto servizio alla luce delle richieste e delle criticità manifestate dalla Direzione scolastica, con determina n. 19/2020 del Settore I, allora diretto dal sottoscritto, detto affidamento veniva proseguito per ulteriori 57 giorni e assunto il relativo impegno di spesa. Veniva, dunque, complessivamente impegnata in favore di detta Cooperativa per l'espletamento del servizio de quo la somma di euro 12.110,40. Tuttavia, in considerazione dell'incertezza normativa ad assumere oneri di gestione di detto servizio da parte dell'Ente ed attesa la chiusura delle scuole per la nota "Emergenza COVID", il richiamato impegno, con apposita determina, veniva destinato all'obbligatorio servizio di assistenza alla comunicazione, svolto sempre dalla medesima Cooperativa. Pertanto dette fatture a giorni residui di espletamento del servizio igienico personale svolto nel periodo fine febbraio - inizio marzo 2020, prima della chiusura delle scuole, rimanevano prive di copertura finanziaria.

In merito al debito di cui alla fattura n. 596 del 2019 relativa al servizio di accoglienza in struttura segreta di donne in difficoltà, si rappresenta che il debito consegue al ricovero d'urgenza di donna residente vittima di violenza presso Casa di accoglienza ad indirizzo segreto, gestita dalla Cooperativa sociale de quo, effettuata per il tramite della locale stazione dei Carabinieri, su richiesta formulata in sede di querela dalla vittima. La mancata assunzione dell'impegno di spesa relativo ai corrispettivi di cui alla predetta fattura, come ribadito dal responsabile pro-tempore, è stata determinata dall'assenza nell'ultimo bilancio approvato (2018-2020) di risorse finanziarie sufficienti a garantire la copertura della spesa in questione, circostanza questa che ha impedito di impegnare la spesa conformemente alle regole giuscontabili che presiedono alla correttezza dell'iter procedimentale.

(Servizio comunità alloggio di minori):

In data 29.06.2022 con nota acquisita al protocollo dell'ente n. 12930, l'Avvocato Fabio Valguarnera indirizzava ai funzionari ordinanti la spesa diffida relativa al pagamento dell'importo complessivo di **euro 92.033,91**, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivi per la fornitura del servizio di accoglienza di due minori residenti nel territorio del Comune di Ficarazzi per il periodo anno 2019 e dal 1/05/2020 al 10/12/2020.

Su disposizione del Segretario Generale (nota prot. n. 13219 del 4 luglio 2022), il Responsabile del Settore V, che aveva acquisito la titolarità dei servizi sociali in data 1.09.2021, ha proceduto alle necessarie verifiche, accertando la fondatezza delle pretese creditorie e l'insussistenza del relativo

impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. n.267/2000. Con nota prot. n. 13756 dell'11.07.2022 detto Responsabile comunicava al legale di controparte la volontà dell'Ente di procedere a una risoluzione bonaria della controversia. Con nota prot. n. 13809 del 12.07.2022 detto legale condivideva la possibilità di addivenire a una definizione amichevole.

Da accertamenti effettuati sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio è emerso che i predetti corrispettivi sono conseguenti all'erogazione e attuazione del servizio di inserimento di n. 2 minori in struttura residenziale disposta con provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile. Invero il Tribunale dei Minori di Palermo, con decreto n. 937/18 V.G. cron. 4473/2018, del 17/04/2018, depositato il 24/04/2018, disponeva l'inserimento dei predetti minori presso la Comunità alloggio "Il Piccolo Principe" con sede in Santa Flavia, gestita dalla Cooperativa Nuova Generazione.

I corrispettivi richiesti afferiscono a prestazioni effettuate da detta Associazione nel periodo anno 2019 e il 2020 dal 1/05/2020 al 10/12/2020.

Con riferimento all'annualità 2019 la mancata assunzione del relativo impegno di spesa, come emerge da nota (prot. n. 13741 dell'11/07/2022) sottoscritta dall'Ing. Salvatore Cecchini, già Responsabile di PO per i servizi sociali nel predetto anno, è dipesa dalla impossibilità dell'Ente di approvare nell'annualità 2019 un bilancio di previsione in equilibrio, il cui schema per due volte sottoposto all'Organo di revisione è stato esitato con altrettanti pareri non favorevoli. In particolare si rappresenta che lo stanziamento di spesa per il ricovero dei minori, come da ultimo bilancio approvato 2018/2020, risultava significativamente inadeguato rispetto ai reali fabbisogni, scaturenti dall'elevato numero dei ricoveri in essere e dai nuovi imprevedibili ingressi disposti dalle autorità competenti. La grave situazione di squilibrio finanziario in cui versava l'Ente, che ha condotto poi alla dichiarazione di dissesto, ha reso impossibile reperire altrove risorse adeguate ad assicurare l'integrale copertura dell'ingente spesa complessiva necessaria per il servizio di ricovero minori. Si segnala che con proposta di deliberazione consiliare depositata in data 17.12.2019 (prot. n. 25793), sottoscritta dall'allora Responsabile di Settore competente, era stato richiesto il riconoscimento, quale debito fuori bilancio, del debito maturato nell'annualità 2019 che tuttavia per mancanza di copertura finanziaria riceveva parere non favorevole del servizio finanziario.

Riguardo all'annualità 2020 con determina del Settore I n. 27 del 20/02/2020 veniva impegnata la somma pari ad € 20.159,44 limitatamente al periodo gennaio-aprile 2020, a copertura parziale della spesa prevista per l'intero anno pari ad € 57.971,48 per il mantenimento dei due minori presso la Comunità Il Piccolo Principe. In forza di successiva determinazione n. 214 del 31/12/2020 si è provveduto alla liquidazione a al pagamento della FPA n. 437 del 31/07/2020 di € 19.475,76 di cui € 18.548,34 di imponibile ed € 927,42 di IVA 5% relativa al periodo gen-feb 2020. Sull'impegno permaneva, pertanto, un residuo di € 683,68. Nella predetta annualità, attesa la suddetta situazione di squilibrio economico, accertata quale "strutturale", l'Ente ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario. L'assenza nell'ultimo bilancio approvato (2018-2020) di risorse finanziarie sufficienti a garantire la copertura della spesa in questione ha impedito di impegnare la spesa conformemente alle regole giuscontabili che presiedono alla correttezza dell'iter procedimentale. Ovviamente la natura obbligatoria, necessaria e indifferibile del servizio, decretato con provvedimento giurisdizionale, ha escluso qualsiasi discrezionalità dell'Ente, e per esso del relativo Responsabile di Settore competente, atteso che la decretazione del ricovero dei minori costituiva condizione determinante l'automatica insorgenza del debito.

Riconducibilità a funzioni e servizi istituzionali dell'Ente:

Servizio igienico personale alunni disabili

Il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, volto ad assicurare l'inclusione scolastica e in generale la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, alla luce del quadro normativo, è riconducibile all'esercizio di pubbliche funzioni ascrivibili, oltre che alla competenza statale, anche alla competenza dei Comuni.

I Comuni, infatti in base alla normativa nazionale e regionale in materia (art. 22 L. R. n. 15/2004 - art. 3 D.Lgs. n. 66/2017) e alle interpretazioni fornite a riguardo, concorrono, in via sussidiaria, ad assicurare l'espletamento del servizio di assistenza igienico personale degli alunni con grave disabilità. Pertanto, in considerazione dell'accertata indisponibilità dell'Istituzione scolastica a fornire personale ATA che potesse espletare il servizio, questo Ente è intervenuto a tutela del processo di integrazione sociale e scolastica costituzionalmente garantite, provvedendo al relativo affidamento.

Le prestazioni rese costituiscono, quindi, acquisizione di servizi afferenti a pubbliche funzioni e servizi istituzionali dell'Ente.

Servizio accoglienza in struttura segreta in favore di donne in difficoltà

Come è noto l'espletamento di detti servizi socio-assistenziali è riconducibile all'esercizio di pubbliche funzioni ascrivibili alla competenza dei Comuni. I comuni, infatti, in base alla normativa in materia (art. 6 L. n.328/2000 - L.R. n. 22/86 – L.R. n. 3/2012), sono titolari della generalità delle funzioni e dei compiti relativi alla programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi socio-sanitari, tra cui l'assistenza e la protezione delle donne contro ogni forma di violenza e in particolare il collocamento in struttura ad indirizzo segreto per assicurare una prima accoglienza e percorsi di autonomia e di superamento del disagio. L'art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000 prevede, sotto il profilo economico, che "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica". Questo Comune, pertanto, alla stregua del suddetto criterio anagrafico, è obbligato a sostenere gli oneri derivanti dal predetto ricovero presso struttura di pertinenza di detta Cooperativa.

Le prestazioni rese costituiscono, quindi, acquisizione di servizi afferenti a pubbliche funzioni e servizi istituzionali dell'Ente.

Servizio di ricovero in comunità alloggio di minori

Come è noto l'espletamento di detti servizi socio-assistenziali è riconducibile all'esercizio di pubbliche funzioni ascrivibili alla competenza dei Comuni. I comuni, infatti, in base alla normativa in materia (art. 6 L. n.328/2000 - art. 3 L.R. n. 1/1979 - L.R. n. 22/86), sono titolari della generalità delle funzioni e dei compiti relativi alla programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi socio-sanitari, tra cui il collocamento in comunità alloggio di minori residenti privi di assistenza familiare. L'art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000 prevede, sotto il profilo economico, che "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica". Questo Comune, pertanto, alla stregua del suddetto criterio anagrafico è obbligato a

sostenere gli oneri derivanti dal ricovero dei predetti minori, sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria ed ospitati in struttura di pertinenza di detta Cooperativa.

Le prestazioni rese costituiscono, quindi, acquisizione di servizi afferenti a pubbliche funzioni e servizi istituzionali dell'Ente.

Utilità:

Le prestazioni rese dalla Cooperativa sociale Nuova Generazione consistono, alla luce di quanto sopra rappresentato, servizi comunali di carattere obbligatorio la cui erogazione, sotto forma di copertura economica della relativa spesa, ha comportato un'utilità per l'Ente, essendo stati diretti alla realizzazione delle funzioni e degli obiettivi istituzionali.

E' doveroso segnalare che, a seguito del Parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.115/2020, il Ministero dell'Istruzione con nota del 20/09/2021, ha ritenuto, che alla luce del quadro normativo la competenza statale in relazione al servizio igienico personale per alunni disabili riguarda esclusivamente l'assistenza di base e non quella specialistica *“che resta appannaggio e di competenza dell'Ente locale”*.

Arricchimento:

Con riferimento al quantum dei debiti in esame, si fa presente che quelli afferenti ai servizi accoglienza in struttura segreta in favore di donne in difficoltà e di ricovero in comunità alloggio di minori risultano quantificati, rispettivamente, alla stregua del Decreto dell'Assessorato regionale della famiglie, delle politiche sociali e del lavoro n. 124/GAB del 07/11/2018 e dei Decreti del medesimo Assessorato n. 317/S6 dell'11.03.2019 e n. 722/S8 del 29.06.2020, che hanno determinato l'importo delle rette, mensili e/o giornalieri che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti che offrono il relativo servizio.

Pertanto non può che ritenersi che il Comune abbia conseguito da dette prestazioni un arricchimento quantificabile, alla stregua dei citati Decreti regionali, in euro 98.315,34, IVA esclusa.

Riguardo al debito conseguente all'espletamento del servizio igienico personale, si valuta congruo, in relazione ai prezzi di mercato praticati da altri operatori presso limitrofe Amministrazioni locali, il costo orario per ogni lavoratore addetto al servizio (euro 16,89), preso a riferimento per la quantificazione complessiva dell'importo richiesto dalla Cooperativa sociale (euro 1.384,98, oltre Iva). Pertanto, dovendo depurare detto importo dall'utile di impresa, determinato in attuazione delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza contabile nel 10% del debito, può concludersi che il Comune abbia conseguito in relazione all'espletamento di detto servizio un arricchimento di euro 1.246,48 IVA esclusa.

L'arricchimento complessivo si quantifica in euro 99.561,82, oltre IVA.

Attese, tuttavia, le gravi condizioni di difficoltà finanziaria dell'Ente e la necessità inderogabile di contenimento della spesa pubblica, ferma restando l'urgenza di estinguere le proprie posizioni debitorie, a seguito di interlocuzioni con il legale di parte creditrice, questo Ente, con nota prot. n. 1829 del 30/01/2023, ha formulato proposta stragiudiziale, a saldo e stralcio dell'integrale posizione debitoria sopra indicata, consistente nel pagamento in un'unica soluzione dell'importo complessivo di 82.000,00, Iva compresa. Parte creditrice, con nota prot. n. 2330 del 06/02/2023 ha accettato la suddetta proposta


conciliativa. Pertanto il relativo riconoscimento di debito viene proposto per un importo pari a euro 77.900,00, oltre IVA, per un importo complessivo di euro 82.000,00.


Conclusioni:

Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi nell'importo sopra indicato, in quanto:

- il debito risulta certo, liquido ed esigibile
- le prestazioni rese costituiscono acquisizione di servizi di utilità per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- le prestazioni hanno comportato un arricchimento dell'Ente;
- il debito oggetto di riconoscimento risulta essere contenuto rispetto alla pretesa avanzata e inferiore rispetto all'arricchimento conseguito dall'Ente;
- il debito oggetto di riconoscimento non comprende interessi e spese legali;
- il riconoscimento evita di esporre l'ente a maggiori spese e oneri conseguenti a ulteriori ritardi nel pagamento.

Il Responsabile del Settore VI
Geom. Giovanni Morana





COMUNE DI FICARAZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1 LETT.

E) D.LGS. 267/2000 NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA

GENERAZIONE. CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

8/3/2023

Comune di Ficarazzi
Collegio dei Revisori
Verbale n. 59 del 07/03/2023

L'Organo di Revisione, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 62/R.G. del 31/08/2021, ricevuta in data 02/03/2023 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C. 1 lett. e) D.lgs. 267/2000 nei confronti della Coop. Sociale Nuova Generazione quale corrispettivo delle prestazioni dalla stessa effettuate nei confronti dell'Ente;

si è riunito in videoconferenza, il giorno 7 del mese di gennaio 2023, nei suoi componenti:

- 1) Dott. Santo Palermo - Presidente;
- 2) Dott. Giuseppe Micale - Componente;
- 3) Rag. Giuseppe Tomasello - Componente;

Premesso che il presente parere fa riferimento solo al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. e) D.lgs. 267/2000.

- **Vista** la relazione istruttoria del Responsabile del servizio VI;
- **visto** che l'impegno della somma per il pagamento del debito trova regolare copertura nel bilancio di previsione 2019/2023, annualità 2023;
- **visto** l'art. 194 co. 1 lett. e);
- **visti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile;
- **valutato** in particolare che il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto non comporta la necessità di variazione al bilancio sussistendo, come già esposto, la necessaria copertura finanziaria;

Rilevato, a conclusione delle verifiche sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, che la stessa era stata precedentemente proposta in data 17.12.2019 (prot. n.

25793), non adottata dal consiglio comunale a seguito del parere non favorevole del responsabile del servizio finanziario, per mancanza di copertura finanziaria per incapacienza del capitolo, **in violazione delle disposizioni normative del TUEL ed in particolare degli artt. 183 co.5 - 193 - 194 e del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 D.Lgs 118/2011), punto 5. "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" e punto 9.1 "La gestione dei residui"**.

Tenuto conto di tutto quanto esposto e in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio suggerisce agli organi competenti di procedere immediatamente al pagamento dei debiti fuori bilancio già riconosciuti, onde evitare il maturare di oneri aggiuntivi dovuti ai ritardi nell'esecuzione degli stessi pagamenti che originano ulteriori debiti fuori bilancio.

Il Collegio ricorda agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Santo Palermo

Rag. Tomasello Giuseppe

Dott. Micale Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e autorizzazione definizione stragiudiziale e bonaria posizione debitoria. Creditore Cooperativa Sociale Nuova Generazione. Corrispettivo per prestazioni socio-assistenziali”, dotata dei prescritti pareri favorevoli

Visto il verbale n. 59/2023, prot. n. 4679 del 08/03/2023, con il quale l'Organo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Udita l'esposizione

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 12 presenti – n. 4 assenti Cons. Guglielmo Fabiana – Cons. Martorana Giuseppa Maria Gabriella – Cons. Cicala Elena – Cons. Di Noto Oriana) e votanti:

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta ad oggetto: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e autorizzazione definizione stragiudiziale e bonaria posizione debitoria. Creditore Cooperativa Sociale Nuova Generazione. Corrispettivo per prestazioni socio-assistenziali”, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- **Di dichiarare**, come da votazione successiva di cui al verbale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di evitare l'istaurarsi di un contenzioso con ulteriori aggravii di spese a carico dell'Ente.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F.to Dott. Marco Martorana

Il Consigliere Anziano

F.to Domino Pietro

Il Segretario Generale

F. to Avv. Maria Letizia Careri

Copia conforme all'originale.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Letizia Careri



Ficarazzi, 04/06/2023

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

30/03/2023

perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi lì, _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

Il Responsabile
f.to Albo Pretorio

Il Segretario Generale
F.to Avv. Maria Letizia Careri